

**DETERMINAZIONE DI SPESA N. 2 DEL 15.03.2023
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI COMO**

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consp, denominata "Energia Elettrica 20 – Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 3 per la Regione Lombardia escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi, aggiudicato alla società Enel Energia Spa, per il periodo dal 01.06.2023 al 31.05.2024

CIG Accordo Quadro n.9288585ED0
CIG derivato n. Z6A3A62D36

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato con delibere del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell'8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Integrato di attività ed organizzazione – PIAO della Federazione ACI per il triennio 2023 – 2025 adottato in esito alla deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente riunitosi in data 24 gennaio 2023;

VISTO: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23.03 2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento numero prot. DRUO aodir022/0004410/22 del 28/10/22, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01.11.2022 e scadenza al 31.10.2024, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Como;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2022;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2023 suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3888 del 23/12/2022 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 40.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei

limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n.32, dalla Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 76/2020, dalla Legge n. 108/2021, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 77/2021;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*.

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.58, comma 1, della Legge n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario, Consip Spa, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Pubbliche Amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione e che il sistema introdotto dall'art.26 della legge n.488/1999 e s.m.i. e dall'art.58 della legge n.338/2000 e s.m.i. non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

TENUTO CONTO che, in data 31/05/2023 verrà a scadenza l'adesione da parte dell'Unità Territoriale ACI di Como alla Convenzione Consip Spa denominata "Energia Elettrica 19" relativamente al lotto 3, aggiudicato alla società Enel Energia Spa e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

CONSIDERATO che, in data 23/05/2022, a mezzo avviso pubblicato sul sistema MePA della Consip, è stata comunicata la sospensione parziale della Convenzione Energia Elettrica ed. 19 con le sole forniture a prezzo fisso, vista la forte tensione nei mercati energetici generata dagli eventi geopolitici in corso e che anche per la successiva gara EE20 non sono stati inseriti gli articoli prezzo fisso e durata 24 mesi ;

VERIFICATO che è attiva dal 01/03/2023 e fino al 01/03/2024, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 20, stipulata da Consip con la società Enel Energia Spa, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la Regione Lombardia esclusa la provincia di Milano e la provincia di Lodi;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia, senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

RITENUTO, di conseguenza, di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi, sostenendo la produzione da fonti rinnovabili come acqua sole vento e calore della terra, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società Enel Energia Spa, aggiudicataria del lotto n. 3 per la Regione Lombardia esclusa la provincia di Milano e la provincia di Lodi alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati e tenendo conto degli aumenti e dei rischi connessi alla crisi energetica in atto, è prevista una spesa annua di € 16.500,00 IVA esclusa, per il periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024, tenuto conto della durata annuale del contratto;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa e a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo sui consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle

spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. **9288585ED0** e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. **Z6A3A62D3**;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art.58 della L. n. 388/2000 e s.m.i.; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 19" per il lotto n. 3, stipulata tra Consip e Enel Energia Spa ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione: di prendere atto che è attiva dal 01/03/2023 e fino al 01/03/2024, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 20", aggiudicata in data 19/12/2022, dalla Consip Spa con la società Enel Energia Spa, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la Regione Lombardia esclusa la provincia di Milano e la provincia di Lodi; di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 20", mediante ordinativo di fornitura a prezzo variabile – Opzione Verde, nell'ambito del lotto n.3 per la Regione Lombardia esclusa la provincia di Milano e la provincia di Lodi, aggiudicato alla società Enel Energia Spa per il periodo dal 01/03/2023 e fino al 01/03/2024;

il contratto di fornitura concluso tra l'ACI – Unità Territoriale di Como e la società Enel Energia Spa, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/06/2023, data di attivazione e sino al 31/05/2024.

L'importo di € 16.500,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003- Fornitura energia elettrica - a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 all'Unità Territoriale ACI di Como quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4261, così suddiviso:

- € 9.625,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022
- € 6.875,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2023

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dalla sottoscritta. La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicatenei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2020 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile
dell'Unità Territoriale ACI di Como
Donatella Zanon